

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Prot. 2317

Roma, 25 maggio 2017

Spett.le
Willis Italia S.p.A.
Piazzale Don Luigi Sturzo 31
00144 ROMA
willisitaly@willis.mailcert.it

OGGETTO: *Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.*
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Avuto riguardo alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto,

premesse

- che in data 3 aprile 2017 è stata indetta la gara, secondo il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
- che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 28 aprile 2017, alla quale era presente per delega la sig.ra Francesca Martinelli, è stato accertato che l'intestato operatore economico non ha presentato la seguente documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, essenziale ai fini della partecipazione alla gara:
 - **date ed importi premi lordi intermediati dei quattro servizi in favore degli Enti Pubblici indicati**
- che in data 28 aprile 2017 via PEC perveniva la documentazione ad integrazione delle dichiarazioni contenute nella BUSTA A – Documentazione Amministrativa



considerato

- che detta documentazione pervenuta via PEC reca in calce la firma del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma stampata
- che la mancata sottoscrizione della dichiarazione in originale fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso
- che la firma prestampata o fotocopiata non può essere assimilata alla sottoscrizione autografa, giacché quest'ultima costituisce lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta
- che non rileva l'allegazione del documento d'identità, che funge da strumento sostitutivo dell'autenticazione di una sottoscrizione effettiva e non impressa a stampa fotocopiata

preso atto

- che l'intestato operatore non ha mai provveduto al deposito della documentazione ad integrazione prodotta via PEC recante in calce la firma del legale rappresentante in forma autografa

visto

- l'art. 76 del D.lgs. 50/2016

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, **l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento** con la seguente motivazione: **mancata sottoscrizione con firma autografa della documentazione mancante ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 ultimo periodo del D.lgs. n.50/2016.**

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Avvisi e Bandi", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.lgs. 50/2016.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio e agli effetti di Legge.

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

